

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA
PER LO SVOLGIMENTO DI UN PROGETTO DI RICERCA, SVILUPPO E PROMOZIONE DEL
PROGETTO INTERREGIONALE "LE VIE DI DANTE"
ATTRAVERSO L'ESCURSIONISMO A PIEDI E IN BIKE**

TRA

Il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari e Forestali dell'Università degli Studi di Firenze, di seguito denominato DAGRI, nella persona del Direttore Prof. Simone Orlandini, domiciliato per la carica presso DAGRI, Piazzale delle Cascine, n.18 CAP 50144 Firenze - P.IVA/Cod. Fisc. 01279680480;

E

La Città Metropolitana di Firenze, di seguito denominata Città Metropolitana, nella persona del Sindaco metropolitano Dott. Dario Nardella, in qualità di legale rappresentante, domiciliato per la carica presso Città Metropolitana di Firenze, Palazzo Medici Riccardi, Via Cavour 1, CAP 50129 Firenze – P.IVA 017 09 77 04 89, Cod. Fisc. 800 16 45 04 80.

Premesso che

- a) l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;
- b) tali accordi di collaborazione sono fondati su una finalità di cooperazione e condivisione che si inquadra nella logica della sussidiarietà orizzontale, per il raggiungimento di obiettivi aventi rilevanza pubblica e, dunque, implicanti un esercizio di funzioni pubbliche;
- c) l'adempimento di compiti in collaborazione tra Amministrazioni, in alternativa allo svolgimento di procedure di evidenza pubblica di scelta del contraente, è consentito a condizione che sia prevista una effettiva cooperazione tra gli enti senza prevedere un compenso e senza porre un prestatore privato in una situazione privilegiata rispetto ai suoi concorrenti;
- d) il DAGRI svolge attività di ricerca nell'ambito della valorizzazione dei territori attraverso il turismo rurale in particolare attraverso i Cammini e gli itinerari storico-culturali;
- e) la Città Metropolitana ha approvato con delibera di Consiglio n. 50 del 17/06/2020, e successivamente sottoscritto insieme a 35 Comuni toscani ed emiliano-romagnoli, un *protocollo d'intesa per la individuazione di un sistema turistico di prodotto interregionale denominato "Le Vie di Dante"*, finalizzato allo sviluppo di un'offerta turistica territoriale integrata dedicata agli itinerari culturali e naturali ispirati alla figura, alle opere, ai viaggi di Dante Alighieri nelle regioni Emilia-Romagna e Toscana, e incentrato su cammini, ovvero itinerari percorribili a piedi o con altre forme di mobilità non motorizzata;
- f) la Città Metropolitana circa il sopra richiamato progetto "Le Vie di Dante", in qualità di ente d'area vasta, svolge compiti di coordinamento delle attività dei soggetti sottoscrittori ponendosi come strumento al loro servizio per il perseguimento delle finalità del suddetto protocollo d'intesa, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 114 della Costituzione, dalla Legge 7 aprile 2014, n. 56 e dal proprio Statuto, facendosi carico di alcune specifiche tipologie di spesa necessarie per l'avviamento del progetto;
- g) il Consiglio del DAGRI ha, sulla base di tutto quanto sopra, approvato nella seduta di Consiglio del __/12/2020 la stipula un accordo di collaborazione scientifica ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990 nell'ambito del progetto di ricerca *SVILUPPO E PROMOZIONE DEL PROGETTO INTERREGIONALE "LE VIE DI DANTE" ATTRAVERSO L'ESCURSIONISMO A PIEDI E IN BIKE*;
- h) la Città Metropolitana di Firenze ha, sulla base di tutto quanto sopra, approvato nella seduta di Consiglio del 23/12/2020 la stipula di un accordo di collaborazione scientifica ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990 nell'ambito del progetto di ricerca interregionale denominato *SVILUPPO E PROMOZIONE DEL PROGETTO INTERREGIONALE "LE VIE DI DANTE" ATTRAVERSO L'ESCURSIONISMO A PIEDI E IN BIKE*;

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

(oggetto della convenzione)

Con la presente Convenzione ai sensi e per gli effetti dell'art 15 della Legge 241/1990, le Parti intendono avviare un rapporto di collaborazione scientifica e tecnologica su specifiche linee di ricerca dirette all'individuazione storica, alla progettazione e al rilievo degli itinerari pedestri e ciclabili del progetto di ricerca interregionale denominato: *SVILUPPO E PROMOZIONE DEL PROGETTO INTERREGIONALE "LE VIE DI DANTE" ATTRAVERSO L'ESCURSIONISMO A PIEDI E IN BIKE*.

Il presente accordo disciplina il rapporto di collaborazione tecnico-scientifica tra le parti per l'esecuzione delle attività definite qui di seguito.

Il Progetto *SVILUPPO E PROMOZIONE DEL PROGETTO INTERREGIONALE "LE VIE DI DANTE" ATTRAVERSO L'ESCURSIONISMO A PIEDI E IN BIKE* ha l'obiettivo di supportare scientificamente la Città Metropolitana di Firenze nella realizzazione del sopra richiamato sistema turistico di prodotto "Le Vie di Dante".

La ricerca si articolerà nelle seguenti azioni, che costituiscono la Fase 1 del progetto di ricerca allegato:

AZIONE 1: individuazione, progettazione e rilievo con strumentazione GPS/GIS dei percorsi a piedi e in bike

AZIONE 2: realizzazione del piano della segnaletica a norma RET, del piano della manutenzione e individuazione particelle private interessate dai tracciati

AZIONE 3: realizzazione di tutta la documentazione per l'ottenimento del riconoscimento di Cammino Regionale (Regione Toscana)

AZIONE 4: realizzazione layout grafico di prodotto cartaceo leggero (no cartoguida) dei percorsi individuati

AZIONE 5: creazione/aggiornamento della pagina web dei percorsi su sito istituzionale regionale o altro

Le parti si impegnano a svolgere presso la propria struttura tutte le attività funzionali al regolare svolgimento della collaborazione e allo sviluppo del predetto progetto di ricerca.

Per i contenuti dettagliati delle azioni si rimanda al progetto di ricerca parte integrante del presente documento (allegato).

Art. 2

(contributo alle spese e modalità di erogazione)

L'oggetto dell'accordo è strettamente connesso con le attività istituzionali svolte dal DAGRI e dalla Città Metropolitana e il contributo si configura quale compartecipazione alle spese effettivamente sostenute e non come corrispettivo erogato a fronte di specifici servizi resi dai beneficiari; di conseguenza il contributo stesso è da ritenersi fuori campo applicazione IVA ai sensi degli articoli 1 e 4 del DPR 633/1972 e pertanto non è prevista emissione di fattura.

I costi per lo svolgimento dell'attività connessa al presente accordo, correlati a spese rimborsabili, saranno sostenuti direttamente dal Dipartimento. La Città Metropolitana si impegna ad erogare una somma complessiva fino ad un massimo di € 47.000,00 euro, a titolo di rimborso spese e senza che la stessa costituisca alcuna forma di corrispettivo, come da analisi economica contenuta nel progetto di collaborazione allegato, da corrispondere con le seguenti modalità, ai sensi degli artt. 6 e 7 del proprio Regolamento per la concessione di benefici economici a persone, enti pubblici e privati, di cui alla Del. C.P. n. 575/1990:

1. euro 16.000,00 (*sedecimila*) decorsi tre mesi dalla stipula della presente Convenzione;
2. euro 16.000,00 (*sedecimila*) dopo 12 mesi dall'inizio dell'attività, e comunque non prima del 31 gennaio 2022;
3. euro 15.000,00 (*quindicimila*) alla consegna dei risultati finali.

La liquidazione delle somme avverrà a seguito di richiesta di pagamento accompagnata da una relazione attestante l'attività svolta, a favore del DAGRI mediante girofondo Banca d'Italia sul numero di contabilità speciale "0036739" intestato all'Università degli Studi di Firenze. Il versamento della somma sarà effettuato dalla Città Metropolitana dietro presentazione da parte del DAGRI di note di addebito contenenti gli estremi per effettuare il versamento e il dettaglio delle spese sostenute.

Art. 3

(tracciabilità dei flussi)

Ai fini della tracciabilità finanziaria di cui alla Legge n. 136 del 2010 e s.m. si dichiara che l'Università degli Studi di Firenze-Dipartimento e la Città Metropolitana sono per legge inserite nella contabilità speciale in Banca d'Italia.

Art. 4

(strutture, attrezzature e risorse messe a disposizione dalle Parti)

Per le attività oggetto della presente Convenzione il DAGRI e la Città Metropolitana di Firenze si impegnano a mettere a disposizione le risorse umane, le strutture, le attrezzature e le conoscenze necessarie per il raggiungimento degli obiettivi ivi previsti.

Art. 5

(responsabili scientifici)

La responsabile per la Città Metropolitana di Firenze è la Dott.ssa Laura Monticini, Dirigente Risorse Umane e Organizzazione, che disporrà dei mezzi e del personale dell'ente.

Il responsabile per il DAGRI è il Prof. Matteo Barbari, che disporrà dei mezzi e del personale assegnati dall'Università.

Le Parti delegano ai rispettivi responsabili, nell'ambito di quanto stipulato, le decisioni operative necessarie per l'attuazione della presente Convenzione.

Art. 6

(regime dei risultati della collaborazione e proprietà intellettuale)

Salvo diverso accordo tra le Parti, i diritti sui risultati delle ricerche svolte dal DAGRI e dalla Città Metropolitana di Firenze nell'ambito delle attività previste dalla presente Convenzione, sono di titolarità delle due parti.

Art. 7

(durata della convenzione)

La presente Convenzione ha la durata di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data della stipula e potrà essere rinnovata per un ulteriore periodo di 12 (dodici) mesi previo accordo scritto tra le Parti.

Art. 8

(copertura assicurativa)

Il DAGRI garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e la responsabilità civile del proprio personale impegnato nelle attività oggetto della presente Convenzione.

La Città Metropolitana di Firenze garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti e collaboratori impegnati nello svolgimento delle suddette attività.

Art. 9

(sicurezza nei luoghi di lavoro)

I datori di lavoro del DAGRI e della Città Metropolitana di Firenze, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., si impegnano a garantire la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori che saranno occupati nelle attività oggetto del presente accordo, e a tal fine si impegnano a cooperare ed a coordinare le attività di prevenzione e protezione dai rischi.

Ciascuna Parte è responsabile dell'attuazione, nei propri luoghi di lavoro, delle misure di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

In caso di accesso di personale di una Parte presso i locali dell'altra Parte, la Parte ospitante sarà responsabile della informazione dei lavoratori della Parte ospitata sui rischi presenti, sulle norme comportamentali da rispettare e sulle procedure di emergenza. I lavoratori della Parte ospitata saranno obbligati al pieno rispetto delle suddette norme di comportamento e regole di sicurezza.

Art. 10

(risoluzione)

Qualora una delle parti venga a trovarsi nella impossibilità di effettuare le attività di cui all'art. 1, l'accordo tra le Parti, limitatamente a tali prestazioni, si intenderà automaticamente risolto, senza pregiudicare la collaborazione scientifica oggetto del presente accordo.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente, la parte interessata dovrà darne tempestiva comunicazione alle altre, salvo la corresponsione da parte della città Metropolitana di Firenze dell'importo relativo al lavoro svolto, relativamente all'oggetto ed agli obiettivi del presente accordo.

Art. 11
(trattamento dei dati personali)

Le Parti dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati forniti o comunque raccolti in relazione al presente Accordo, saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza esclusivamente per il raggiungimento delle finalità dell'accordo, nonché per quelle previste dalla legge e dai regolamenti e connessi alla stipula dello stesso.

Ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, le Parti si impegnano a conformarsi pienamente alle disposizioni del Regolamento generale sulla protezione dei dati "GDPR" n. 679/2016.

Inoltre le Parti dichiarano di essersi reciprocamente informate, prima della sottoscrizione del presente accordo, delle modalità e delle finalità relative al trattamento dei dati personali per l'esecuzione dell'accordo medesimo.

Art.12
(codice di comportamento)

Le Parti dichiarano di conoscere ed impegnarsi a rispettare il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con il DPR 16 Aprile 2013 n. 62. La violazione degli obblighi derivanti dal Codice comporta la risoluzione del contratto ai sensi dell'art.1456 del Codice Civile.

Art. 13
(controversie)

Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, esecuzione o risoluzione della presente convenzione. In caso contrario sarà competente il Foro giudiziario di Firenze.

Art 14
(stipula, imposte e tasse)

Il presente accordo viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale ai sensi dell'art.15, co.2-bis della legge n. 241/1990 e trasmesso via posta elettronica certificata.

Gli oneri di bollo sono a carico delle parti in misura uguale.

La presente Convenzione è esente da bollo ai sensi della tabella allegata al DPR n. 642 del 26.10.1972 e sarà registrata in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della tariffa parte II - allegata al DPR 131/86.

Letto, approvato e sottoscritto:

Data _____

Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie,
Alimentari, Ambientali e Forestali
Università degli Studi di Firenze
Il Direttore
(Prof. Simone Orlandini)

Città Metropolitana di Firenze

Il Sindaco Metropolitano
(Dott. Dario Nardella)
